

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX. LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

100° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato» (1377)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2
GARIBALDI (PSI), relatore alla Commissione ...	2
PAVAN, sottosegretario di Stato per l'interno ...	2
TARAMELLI (PCI)	2

Norme per l'accertamento dell'idoneità medica al maneggio delle armi» (1502), d'iniziativa dei senatori Garibaldi e Milani Eliseo

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	2, 3, 4 e passim
DE SABBATA (PCI)	6, 7

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino».

FOSSON (Misto-UV)	Pag. 6
GARIBALDI (PSI)	3, 7
PAVAN, sottosegretario di Stato per l'interno ...	5, 6, 7
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ...	2, 4, 7
TARAMELLI (PCI)	4, 5

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato» (1377)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato».

Prego il senatore Garibaldi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

1^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (6 novembre 1986)

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge, d'iniziativa dei ministri Scalfaro, Spadolini e Gorla, dopo aver documentato la partecipazione eroica, oltre che dei singoli, di interi reparti della Pubblica sicurezza nel periodo successivo alla caduta del fascismo e la partecipazione alla Resistenza, propone, in deroga alle vigenti disposizioni sulla concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare di cui alla legge n. 518 del 1945 e successive modificazioni ed integrazioni, di concedere la medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato.

A mio avviso, onorevoli colleghi, il disegno di legge merita accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TARAMELLI. Signor Presidente, intervengo soprattutto per chiedere un chiarimento: noi qui facciamo una deroga circa la riapertura dei termini; desidero sapere se questa vale soltanto per il fatto specifico, oppure se nel corso dei tre mesi in cui si deve presentare la documentazione, la deroga per la riapertura dei termini può essere estesa anche ad altre situazioni. In altre parole: la riapertura del termine vale soltanto nel caso specifico?

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vale solo per la Polizia di Stato. Si parla di proposta di concessione della medaglia d'oro alla Polizia di Stato, alla quale si concede un termine di tre mesi di tempo per presentare la documentazione necessaria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di concessio-

ne di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato, con la relativa documentazione, può essere presentata alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Norme per l'accertamento dell'idoneità medica al maneggio delle armi» (1502), d'iniziativa dei senatori Garibaldi e Milani Eliseo
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'accertamento dell'idoneità medica al maneggio delle armi», d'iniziativa dei senatori Garibaldi e Milani Eliseo.

Invito il relatore, senatore Saporito, a riassumere quanto già emerso dal dibattito svoltosi in sede referente, prima che il Presidente del Senato disponesse, su richiesta della Commissione, il trasferimento del provvedimento in sede deliberante.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sul provvedimento di legge in esame si è già svolta un'ampia discussione in sede referente prima del trasferimento in sede deliberante, disposto dalla Presidenza del Senato su richiesta della Commissione unanime; ricordo inoltre che da parte dei senatori Flamigni e Garibaldi era stato presentato un emendamento sulla nomina a guardia giurata e che anche da parte di altri colleghi senatori sono state avanzate, sia pure non formalmente, altre proposte emendative. Lo scopo era quello di evitare che la norma di liberalizzazione fosse finalizzata alla difesa personale e pertanto si voleva generalizzare l'introduzione di questa nuova disciplina per il rilascio della licenza, a prescindere dall'uso cui è destinata.

Anche io ho ritenuto opportuno presentare

un emendamento, che preannuncio, che riguarda il soccorso alpino. Infatti l'attuale legislazione ha liberalizzato gli strumenti lanciarazzi e gli artifici da segnalazione luminosa, allorchè siano utilizzati per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana; al riguardo basta consultare l'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e l'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 533. Al contrario, rimangono tuttora sottoposte alla disciplina autorizzatoria vigente in materia di porto e detenzione di armi comuni da sparo gli strumenti da segnalazione luminosa prevalentemente utilizzati per il soccorso alpino. Viene in evidenza, pertanto, una vera e propria lacuna normativa che frappone seri ostacoli soprattutto per l'attività di soccorso e ricerca di persone in montagna, per la quale appaiono particolarmente utili le matite lanciarazzi, piccoli strumenti assolutamente inadatti a recare offesa alle persone, della grandezza di una normale penna biro, funzionanti mediante lancio di piccoli razzi da segnalazione luminosa.

L'emendamento da me presentato tende appunto a colmare tale lacuna. La sicurezza in montagna è ormai un problema di grande rilevanza tenuto conto del numero sempre crescente di persone che si dedicano all'escursionismo e agli sport invernali in genere.

Ovviamente, qualora l'emendamento che ho proposto potesse essere contenuto in una dizione più vasta negli emendamenti del Governo, cioè qualora questi ultimi, attraverso un accertamento di carattere tecnico più approfondito, comprendessero anche questi strumenti, non avrei motivo per non ritirare la mia proposta. Tuttavia, a mio avviso — e mi rivolgo soprattutto al senatore Garibaldi, presentatore insieme al senatore Eliseo Milani del disegno di legge in discussione —, trattandosi di una normativa particolare, forse sarebbe opportuno precisarlo, sempre che naturalmente la Commissione ritenga tale emendamento accettabile e rispondente ad esigenze reali.

Gli emendamenti del Governo all'articolo 1 sono volti in effetti ad una liberalizzazione completa, sopprimendo due incisi al primo

comma e sostituendo alcune parole del secondo comma, che sono anche di limite alla nuova disciplina.

Quanto poi all'emendamento dei senatori Flamigni e Garibaldi, a mio avviso, potrebbe anche essere assorbito da quelli del Governo.

Quindi, alla luce di queste considerazioni, ribadendo l'urgenza del provvedimento — le leggi di modesta portata registrano poi una grande attesa sociale — ne raccomando una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saporo per la sua esposizione.

Prima di dare inizio alla discussione generale, vorrei dare conto alla Commissione dei pareri espressi dalle Commissioni giustizia e agricoltura sul provvedimento in questione.

La 2^a Commissione ha espresso il seguente parere: «La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, peraltro sottolineando l'esigenza di una maggiore specificazione dei principi della delega, tenendo conto in particolare del fatto che il requisito fisico di idoneità al maneggio delle armi non può non essere strettamente correlato al fine specifico della licenza del porto d'armi per difesa personale, e quindi tratteggiato in maniera differente dall'analogo requisito richiesto ad esempio dalle norme sulla caccia».

La 9^a Commissione si è così espressa: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di sua competenza esprime parere favorevole, rilevando la necessità che i criteri tecnici generali da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di cui al secondo comma dell'articolo 1, vengano chiaramente indicati onde evitare incomprensibili eccessi di accertamento e, quindi, eventuali disparità fra le unità sanitarie locali del territorio nazionale.

Inoltre, trattandosi di materia esclusivamente tecnica, si ritiene non opportuna la procedura di consultazione con Regioni e province autonome».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GARIBALDI. Signor Presidente, nella relazione si è cercato di illustrare le ragioni che ci hanno indotto a presentare il disegno di

1^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (6 novembre 1986)

legge, che comunque vorrei nuovamente riassumere.

In estrema sintesi, si tratta della diversità di intendere sul piano applicativo le norme che richiedono una verifica di idoneità sanitaria al maneggio delle armi, non tanto in relazione a quanto disposto dalla legislazione, in particolare dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, che dispone un accertamento sanitario prima del rilascio del porto d'armi, quanto relativamente all'applicazione di questa disposizione da parte dei medici in generale, che non è predeterminata così come lo è per l'accertamento di determinate condizioni sanitarie, ad esempio per l'esercizio delle attività sportive o per conseguire la patente di guida per auto o motoveicoli, talchè taluni medici si limitano a certificare genericamente l'idoneità al maneggio delle armi, senza verifiche particolari, altri, invece, pretendono esami sofisticati, puntigliosi, dettagliati e i più diversi.

Quindi, il primo obiettivo è quello di individuare, partendo dal presupposto che l'arma è uno strumento potenzialmente dannoso per sé e per gli altri, i requisiti di base per maneggiare, con sufficienti garanzie per la propria ed altrui sicurezza, uno strumento specificamente destinato a ledere; di qui l'esigenza di determinare i parametri ai quali corrispondere per poter verificare la loro sussistenza.

Ritengo che gli emendamenti del Governo rispondano perfettamente alle esigenze che i presentatori del disegno di legge si propongono di soddisfare. Quindi, chiunque voglia ottenere la licenza di porto d'armi deve documentare la propria idoneità, sia che si tratti di armi per difesa personale o per uso di caccia che di armi lanciarazzi; perchè tali sono considerati questi strumenti.

Pertanto, preannuncio il ritiro dell'emendamento da me presentato insieme con il senatore Flamigni poichè le proposte di modifica del Governo perfezionano e rendono il provvedimento pienamente rispondente alle esigenze che con esso si intendono soddisfare.

PRESIDENTE. Propongo che, al secondo comma dell'articolo 1, le parole: «Il Ministro

della sanità è delegato a fissare» siano sostituite con le parole: «Il Ministro della sanità fissa», in quanto più che di delega si tratta di conferimento di potestà regolamentare.

TARAMELLI. Il mio Gruppo valuta positivamente questo disegno di legge per l'obbligatorietà e l'uniformità del certificato per l'idoneità al porto di armi che si propone di introdurre. Ritengo infatti che lasciare alle unità sanitarie locali l'accertamento di tale idoneità può portare ad un eccessivo fiscalismo o al rilascio di un certificato di scarso significato. A mio avviso gli emendamenti proposti dal Governo assorbono l'emendamento dei colleghi Garibaldi e Flamigni. Credo poi che non sia condivisibile l'osservazione della Commissione agricoltura circa l'inopportunità o l'inutilità di sentire le Regioni proprio perchè la materia è di competenza delle stesse.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento da me presentato può configurarsi come emendamento aggiuntivo, o addirittura come articolo aggiuntivo. La legge 18 aprile 1975, n. 110, ha fissato la disciplina del controllo delle armi che sono soggette alle leggi penali e di pubblica sicurezza, quindi il rilascio del certificato di porto d'armi. All'articolo 2 tale provvedimento prevede una deroga per gli strumenti lanciarazzi e relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative e regolamentari. Nel frattempo è andato molto diffondendosi l'uso di strumenti lanciarazzi per uso alpino però, non essendo la cosa regolata da alcuna disposizione, il personale del Ministero dell'interno, delle Regioni, delle province e dei comuni che svolge compiti di soccorso alpino è tenuto a possedere apposita licenza. Il mio emendamento si propone di stabilire che la norma di deroga prevista dalla legge n. 110 si applica anche a coloro che fanno uso di lanciarazzi e relative munizioni per il soccorso alpino, avendo caratteristiche tecniche e strutturali determinate con

1^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (6 novembre 1986)

decreto del Ministero dell'interno, sentita una apposita commissione. Seppure tale norma esuli in parte dalla finalità generale del presente disegno di legge e per questo parlavo di articolo aggiuntivo, mi sembra che vada colta l'occasione per introdurla nella disciplina della materia.

L'emendamento dice in sostanza che la disposizione derogatoria dei lanciarazzi, prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al quinto comma dell'articolo 2 della citata legge n. 110, trova applicazione altresì per gli strumenti lanciarazzi e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino, aventi caratteristiche tecniche e strutturali determinate con decreto ministeriale ai sensi della citata commissione del 1940 (cioè si tratta di equiparare i lanciarazzi alpini ai lanciarazzi previsti da questa legge), agli effetti della deroga anche per il porto d'armi. Questo è il senso dell'emendamento.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ritengo che i colleghi Garibaldi e Taramelli abbiano colto il significato degli emendamenti del Governo, che è quello, attraverso la soppressione di alcune parole e frasi, di fare chiarezza perchè il certificato è richiesto a tutti coloro che hanno il porto d'armi, quindi sia per la difesa personale che per altri usi occorre il certificato di idoneità sanitaria. Questo è il significato di tutti gli emendamenti che il Governo ha presentato. Anche io ritengo che la proposta Flamigni sia assorbita dalle nostre.

Per quanto riguarda l'emendamento del collega Saporito, esso integra la materia che stiamo esaminando.

TARAMELLI. A mio avviso è estraneo.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. No, direi che è aggiuntivo. Ritengo inoltre che esso sia opportuno, in quanto se è stato liberalizzato l'uso dei lanciarazzi per la navigazione, si ritiene che tale uso possa essere liberalizzato anche per il soccorso alpino, configurato in base a criteri che vengono stabiliti dal Ministro dell'interno, proprio per l'uso esteso che di tali mezzi di segnalazione viene fatto. Pertanto, su tale

emendamento inteso come articolo aggiuntivo, ritengo che il Governo possa esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per difesa personale deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità al maneggio delle armi.

Il Ministro della sanità è delegato a fissare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato di idoneità al maneggio delle armi sia per uso di caccia che per difesa personale.

Il Governo ha presentato alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Al primo comma, dopo le parole: «la licenza di porto d'armi», sopprimere le altre: «per difesa personale».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Al primo comma, dopo le parole: «apposito certificato medico di idoneità», sopprimere le altre: «al maneggio delle armi».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo quindi all'emendamento da me presentato al secondo comma dell'articolo 1 che propone di sostituire le parole: «delegato a fissare», con la parola: «fissa».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

1^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (6 novembre 1986)

Al secondo comma dell'articolo 1 il Governo propone di sostituire le parole: «al maneggio delle armi sia per uso di caccia che per difesa personale», con le altre: «per il porto delle armi».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Comunico che il senatore Garibaldi ha ritirato il proprio emendamento.

Metto ora ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.

2. Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi.

È approvato.

Passiamo ora all'esame della proposta del relatore, tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 1. Ne dò lettura:

«Art....

1. La disposizione derogatoria di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, trova altresì applicazione per gli strumenti lanciarazzi, e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino, aventi caratteristiche tecniche e strutturali determinate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui l'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e la commissione consultiva di cui

agli articoli 83 e 84 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

DE SABBATA. Signor Presidente, lei è disponibile ad ammettere questo emendamento, considerandolo quindi non estraneo alla materia. Bisognerà poi ritoccare il titolo della legge.

Desidero inoltre fare un'osservazione sulle disposizioni derogatorie di cui all'articolo 2 che si riferiscono a ragioni di legge o di regolamento, per esempio la navigazione. Invece occorre definire con precisione il significato di soccorso alpino; è molto generico infatti, consentire una deroga alla licenza di porto d'armi per il soccorso alpino. Mentre si sa cosa è la nave, il soccorso alpino non si sa cosa è con precisione. Allora bisogna, a mio avviso, stabilire che il decreto del Ministro dell'interno non solo definisce le caratteristiche tecniche e strutturali, ma anche le condizioni di porto.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si può aggiungere.

DE SABBATA. Altrimenti nelle Alpi si porta ovunque il lanciarazzi.

FOSSON. Il soccorso alpino è organizzato.

DE SABBATA. Sì, ma quali sono le norme di legge? In altri casi c'è un regolamento, in questo caso non c'è.

PRESIDENTE. Già è previsto un decreto del Ministro dell'interno per determinare le caratteristiche tecniche e strutturali. Cosa altro dovrebbe aggiungere?

DE SABBATA. Bisogna fare in modo che il Ministro dell'interno definisca non solo le caratteristiche tecniche e strutturali, ma anche le condizioni in cui si realizza l'autorizzazione al porto d'armi per il soccorso alpino.

Suggerisco pertanto che l'emendamento sia modificato nel seguente modo, dopo le parole: «utilizzate per il soccorso alpino», aggiungere le altre: «alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti».

1^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (6 novembre 1986)

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole ad accogliere il suggerimento del senatore De Sabbata. Ovviamente, sono anche dell'avviso di modificare il titolo del disegno di legge nel senso indicato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-*bis*, proposto dal relatore, al quale il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole e il cui testo, nella nuova formulazione che recepisce il suggerimento del senatore De Sabbata, è il seguente:

«Art. ...

1. La disposizione derogatoria di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, trova altresì applicazione per gli strumenti lanciarazzi, e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strutturali determinate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e la commissione consultiva di cui agli articoli 83 e 84 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

È approvato.

Art. 2.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione alle modifiche introdotte nel testo, su proposta del relatore, il

titolo dovrebbe essere così modificato: «Norme per l'accertamento dell'idoneità medica al maneggio delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino»

DE SABBATA. Signor Presidente, a mio avviso sarebbe più corretto dire: «accertamento medico dell'idoneità».

GARIBALDI. Sono d'accordo.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In relazione alle modifiche apportate all'articolo 1, suggerirei di usare l'espressione: «porto delle armi» anzichè: «maneggio delle armi».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo sulle modifiche suggerite.

PRESIDENTE. Il titolo dovrebbe quindi essere così modificato: «Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino».

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO